All’attenzione del Sindaco

e p/c European Consumers

**Oggetto**: segnalazione di avvenuta installazione di dispositivo cell phone signal booster

Il sottoscritto (dati personali o dell’amministrazione condominiale) dichiara l’avvenuta installazione senza la dovuta informazione e autorizzazione, dei seguenti dispositivi ripetitori GSM (specificare marca e tipo di prodotto, se in spazi privati, pubblici o pertinenze condominali) installati da (nome cognome e indirizzo di chi ha installato il ripetitore).

Si premette che sono i Comuni a disciplinare l’installazione di antenne e parabole individuali; i riferimenti legislativi sono la Legge 249 del 31 luglio 1997 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” in cui si prescrive la necessità di un regolamento sull’installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici.

Da aggiungere se la scheda di sicurezza non riporta il marchio CE:

Si pone all’attenzione dell’autorità pubblica che la certificazione dell’impianto resa disponibile al condominio (si veda allegato: Scheda di sicurezza del prodotto) in oggetto non è correlabile ad alcuna direttiva o regolamento UE di cui infatti manca il marchio di sicurezza CE o almeno non è stato attualmente messo a disposizione.

Il DM 11/11/2005 “Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione” obbliga l’installazione di impianti centralizzati realizzati in modo da ottimizzare la ricezione delle stazioni emittenti radiotelevisive ricevibili e annullare o minimizzare l’esigenza del ricorso ad antenne individuali.

Ai sensi del regolamento edilizio (citare quello del proprio Comune) ogni impianto deve garantire la totale mancanza di interferenza in materia di microonde e emissioni elettromagnetiche.

Dalle certificazioni del prodotto in oggetto (specificare marca e codice del prodotto) si rilevano le seguenti frequenze di uso:

(inserire i dati della scheda di sicurezza del prodotto se differenti[[1]](#footnote-1))

**Frequency Band(s):**

GSM900:

Uplink:885MHz-915MHz

Downlink:930MHz-960MHz

DSC1800:

Uplink:1710MHz-1785MHz

Downlink:1805MHz-1880MHz

**Transmit Power Range(s):**

GSM900:

Uplink:13 dBm Downlink: 13 dBm

DCS1800:

Uplink: 13 dBm Downlink: 13dBm

Per le caratteristiche del sistema in oggetto risulta emettere onde in tali range di frequenza per un raggio di circa 300 metri all’intorno quindi, anche spazi non limitati all’ambito privato che ha inteso procedere all’installazione ma coinvolgente altri condomini.

Le frequenze indicate rientrano nel range per il quale, in presenza di esposizione eccessiva, si possono determinare danni a cose o persone.

**Potenziali effetti sulla salute della Banda E-GSM-900[[2]](#footnote-2) (**)

Benessere e funzione cognitiva influenzati negativamente negli esseri umani esposti a 900-2100 MHz, 0.000064 - 0.000078 W/Kg (TNO Physics and Electronics Laboratory, 2003).

Frequenza a 915 MHz, SAR 0.004 - 0.008 W/Kg causa una perdita patologica della barriera emato-encefalica (Persson et al., 1997).

Significativo aumento della frequenza di scarica dei neuroni (350%) con l'esposizione alle radiazioni a 900 MHz, SAR 0.05 W/Kg nelle cellule cerebrali avicole (Beason & Semm, 2002).

Danno del DNA mitocondriale e danno ossidativo nelle cellule HL-60 esposte a 900 MHz, 120 uW/cm2.per 4 ore al giorno per 5 giorni.(Sun et al., 2017).

Gli embrioni di topo sviluppano ossa craniche in utero fragili se esposti a una frequenza di 900 MHz, SAR 0.6 - 0.9 W/Kg. anche un'esposizione modesta (ad es. 6 minuti al giorno per 21 giorni) è sufficiente per interferire con il normale processo di sviluppo dei topi (Fragopoulou et al., 2009).

A densità di potenza di 0.0006 - 0.0128 uW/cm2 ed esposizioni a livello di stazione base registrati affaticamento, tendenza depressiva, disturbi del sonno, difficoltà di concentrazione, problemi cardio-vascolari segnalati con esposizione (Oberfeld et al., 2004).

Frequenze di 915 MHz, SAR 0.004 - 0.008 W/Kg causano una perdita patologica della barriera emato-encefalica (Persson et al., 1997).

Inibizione di foci a 915 MHz (GSM) su linfociti umani da donatori normali e ipersensibili (Belyaev et al., 2009).

20 minuti di GSM a 960 Mhz a SAR 2.1 mW/kg e densità di potenza 5.25 uW/cm2 inducono risposte cellulari allo stress (Kwee et al., 2001):

Benessere e funzione cognitiva influenzati negativamente negli esseri umani esposti a 900-2100 MHz, 0.000064 - 0.000078 W/Kg (TNO Physics and Electronics Laboratory, 2003).

A densità di potenza di 0.0006 - 0.0128 uW/cm2 ed esposizioni a livello di stazione base registrati affaticamento, tendenza depressiva, disturbi del sonno, difficoltà di concentrazione, problemi cardio-vascolari segnalati con esposizione (Oberfeld et al., 2004).

L’esposizione alla Frequenza di 1800 Hz SAR US: 1,10 W/kg (testa) 0,47 W/kg corpo (cellulare) per 50 minuti in 24 ore ha effetti citotossici e teratogeni sull'embrione di pollo in via di sviluppo (Siddiqi, 2015).

L’esposizione a 1800 MHz, Sar=0.4 W/Kg, per 1 ora al giorno per 3 settimane causa un aumento del livello di ossidazione proteica (Avci et al., 2012).

**Potenziali effetti sulla salute della Banda DCS-1800**

Benessere e funzione cognitiva influenzati negativamente negli esseri umani esposti a 900-2100 MHz, 0.000064 - 0.000078 W/Kg (TNO Physics and Electronics Laboratory, 2003).

A densità di potenza di 0.0006 - 0.0128 uW/cm2 ed esposizioni a livello di stazione base registrati affaticamento, tendenza depressiva, disturbi del sonno, difficoltà di concentrazione, problemi cardio-vascolari segnalati con esposizione (Oberfeld et al., 2004).

L’esposizione alla Frequenza di 1800 Hz SAR US: 1,10 W/kg (testa) 0,47 W/kg corpo (cellulare) per 50 minuti in 24 ore ha effetti citotossici e teratogeni sull'embrione di pollo in via di sviluppo (Siddiqi, 2015).

L’esposizione a 1800 MHz, Sar=0.4 W/Kg, per 1 ora al giorno per 3 settimane causa un aumento del livello di ossidazione proteica (Avci et al., 2012).

I rischi per la salute dovuti a tali radiazioni da radiofrequenza nelle condizioni indicate prescindono gli attuali limiti di legge che non considerano le condizioni individuali che possono rendere suscettibili gli organismi viventi a tali effetti[[3]](#footnote-3).

Si richiede quindi la dismissione del dispositivo installato per i seguenti motivi:

* non sono state fornite informazioni sulle frequenze utilizzate e sul campo elettromagnetico che possono determinare e sulle distanze di sicurezza da persone sensibili o bambini e non è stata fornita alcuna scheda di sicurezza adeguata a reperire informazioni sulle frequenze utilizzate e sul campo elettromagnetico risultante anche in relazione alla presenza di malattie invalidanti. Ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2016, n. 80[[4]](#footnote-4) è del tutto giustificato ottenere le caratteristiche dell’impianto che un ente privato vuole installare in un’abitazione di proprietà ed è doveroso da parte dell’ente fornire tutte le informazioni richieste. All’art. 7 del del D. Lgs. 18 maggio 2016, n. 80 si legge infatti “I fabbricanti garantiscono che l'apparecchio sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni di cui all'articolo 11 in lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili”.
* non è stata fornita alcuna garanzia sull’innocuità dei campi elettromagnetici risultanti dall’utilizzo del dispositivo in oggetto nei confronti di persone affette da disabilità che rientrano nella classificazione dell’American Academy of Environmental Medicine che raccomanda di evitare determinate frequenze a causa del loro effetto nocivo sulla salute, in presenza di disabilità quali Malattie neurodegenerative (morbo di Parkinson, morbo di Alzheimer e Sclerosi laterale amiotrofica), condizioni neurologiche (mal di testa, depressione, disturbi del sonno, affaticamento, vertigini, tremori, disfunzione del sistema nervoso autonomo, diminuzione della memoria, disturbo da deficit di attenzione, ansia, disturbi visivi), anomalie fetali e gravidanza, difetti genetici e cancro, malattie epatiche e genito-urinarie[[5]](#footnote-5).
* non è stata garantito in alcun modo il rispetto dei limiti indicati dal Regolamento 381/1998 e dalla legge 36/2001

Si evidenzia la necessità di applicare il principio di precauzione in merito ai campi elettromagnetici invocato anche dalla Risoluzione N. 1815 dell’Assemblea Plenaria del Consiglio d’Europa nel 2011.

Si richiede l'attuazione dell'art. 12 legge 36/2001 per la informazione sul rischio elettromagnetico agli utenti dei dispositivi elettromagnetici mobili, inclusi i telefoni e i dispositivi per la trasmissione dati.

In assenza di certificazioni e precisa citazione della normativa UE e nazionale che rende il dispositivo in oggetto legale ai sensi della normativa vigente (Direttiva 2014/30/UE), si ritiene possibile che l’installazione di tale dispositivo in sinergia con quelle di antenne dei cellulari, wi fi e smart meter, possa causare danni seri e irreparabili al corpo, agli esseri umani e alla natura, a causa delle radiazioni radiofrequenze (RF) utilizzate e alla sinergia con altre onde portanti.

In assenza di una pronta sostituzione del dispositivo o di una documentazione sufficiente a dimostrare l’assenza di rischio relativamente ai valori di cui sopra si ritengono violati i seguenti diritti costituzionali:

– Art 14 Costituzione: “Il domicilio è inviolabile”.

– Art 13 Costituzione: “La libertà personale è inviolabile. E1 punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”

– Art 16 Costituzione: “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni di legge in via generale per motivi di sanità e di sicurezza”.

– Art 28 Costituzione: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici (il sindaco è la massima autorità sanitaria del tuo comune).

– Art 32 Costituzione: La Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e come interesse della collettività. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

– Art 41 Costituzione: “L’iniziativa privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

– Art 44 Costituzione: “Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo o di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, e aiuta la media e la piccola proprietà”.

– Art 42 Costituzione (comma 2): “La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che non determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accettabile a tutti”.

– Art 54 Costituzione: “I cittadini cui sono affidate le funzioni pubbliche hanno il dovere di compierle con disciplina e onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”.

Si ricorda che è possibile ricondurre l’emissione non dovuta di onde elettromagnetche alla contravvenzione prevista dalla prima parte dell’art. 674 c.p. “getto pericoloso di cose”[[6]](#footnote-6): “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone , ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro”. Quindi di fatto un’assenza di tutela efficace che i governi sedicenti ecologisti si guardano bene dal favorire.

La Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 2007, n. 33285; Cass. pen., 13 maggio 2008, n. 36845) ha evidenziato come il codice riconosce ex art 624 c.p. l’energia elettrica e le altre energie aventi valore economico, equiparandole, agli effetti penali, alle cose mobili. La giurisprudenza ha perciò ritenuto che la condotta della propagazione o diffusione di onde elettromagnetiche possa integrare gli estremi della condotta tipica di getto. Ai fini dell’applicabilità dell’art. 674 c.p. occorre verificare l’idoneità delle onde elettromagnetiche ad offendere o molestare.

Nel caso delle frequenze elettromagnetiche è possibile l’attuazione del Principio di Precauzione per tutte le frequenze e le intensità di campo elettromagnetico di cui non si conoscano o non si sia in grado di fornire le dovute caratteristiche[[7]](#footnote-7). Il Principio di Precauzione dovrebbe informare ogni attività della pubblica amministrazione e dei privati; i cittadini hanno il diritto di sapere che cosa viene installato nelle loro abitazioni e quali pericoli possano derivare dagli apparecchi di nuova generazione (ma anche da quelli vecchi). Il diritto alla salute è garantito dalla costituzione, all’art. 32, e ad esso possono appellarsi i cittadini qualora dovessero legittimamente temere per la loro salute.

Inoltre nell’art. Art. 3-quater n. 152 del decreto legislativo della presidenza della repubblica del 3 aprile 2006, “Norme in materia ambientale” si legge che l´attività della pubblica amministrazione, nell´ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, deve dare prioritaria considerazione alla tutela ambientale.

Ci sembra opportuno ricordare in dettaglio le norme significanti contenute nel D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”[[8]](#footnote-8) che in tema dei campi e elettromagnetici artificiali non ci sembrano rispettate:

**Art. 3-ter. Principio dell´azione ambientale**

La tutela dell´ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante un’adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell´azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all´ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell´articolo 174, comma 2, del Trattato dell’Unione Europea, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

**Art. 3-quater. Principio dello sviluppo sostenibile**[[9]](#footnote-9)

1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.

2. Anche l´attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell´ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell´ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.

Si ritiene applicabile all’elettrosmog gli articoli della Legge del 22 maggio 2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”[[10]](#footnote-10) in quanto si tratta di una forma di inquinamento dell’atmosfera.

***Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente.***

Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale).

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo (…)

***Art. 452-ter. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale).-*** Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

In caso di disattenzione rispetto a quanto sopra espresso relativamente alla necessità di inattivare un impianto di cui non vi è garanzia di assenza di danni a persone, con particolare riferimento a quelle sensibili, e in mancanza di adeguata documentazione nel merito ci periteremo di costituirci parte civile contro i responsabile della mancata tutela della mia salute.

Ogni conseguenza derivante dalla imposizione del dispositivo in oggetto e la lesiva esposizione alle suddette radiazioni, come già documentata, sarà imputabile alla società installante, al privato responsabile dell’installazione e al Sindaco in quanto tutore della salute pubblica con la conseguente richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali.

Data,

Firma

Può essere opportuno dopo la segnalazione e in assenza di risposta, inviare al Sindaco una richiesta di assunzione di responsabilità rispetto all’inazione relativa alla segnalazione avvenuta. Se il Sindaco la rifiuta è opportuno diffondere tramite Comunicato Stampa e comunicandolo ad associazioni di fiducia il comportamento del responsabile cittadino della salute pubblica. Ovviamente la consegna dovrebbe avvenire tramite protocollo. La stessa tipologia di dichiarazione può essere inviata opportunamente modificata alla Ditta responsabile dell’installazione.

**Dichiarazione di responsabilità del (Sindaco o installatore)**

il sottoscritto (nome e cognome) in qualità di Sindaco (o impresa) del Comune di (nel caso di impresa mettere indirizzo della sede principale) in riferimento a quanto segnalato da (nome e cognome se persona, indirizzo se condominio) domiciliato in (indirizzo) con la presente dichiara di assumersi ogni responsabilità rispetto ai possibili danni o effetti collaterali che dovessero essere contratti dagli abitanti dell’abitazione/condominio sita in (indirizzo) in conseguenza della diffusione dei seguenti prodotti (specificare il modello del dispositivo e la funzionalità) installati senza la loro autorizzazione in (prossimità o all’interno) della loro abitazione.

Dichiaro, inoltre, di essere a conoscenza dei possibili effetti collaterali dei prodotti che si diffondono nell’abitazione in oggetto per l’attività intrinseca del dispositivo;

Consapevole delle responsabilità che questo impegno comporta, come stabilito dal principio della responsabilità personale ai sensi del codice Civile (art. 2043- risarcimento per fatto illecito) accetto ogni onere ed aggravio derivante dalla presente dichiarazione.

Copia di questo documento viene consegnato, da noi sottoscritto,

data, ………………………………………………..

Il Responsabile timbro e firma

…………………………………………………………………

1. Ci riferiamo preliminarmente allo standard per questo tipo di dispositivi. [↑](#footnote-ref-1)
2. Per la bibliografia si veda: <https://www.isde.it/wp-content/uploads/2019/09/Rapporto-indipendente-isde_ec-sui-campi-elettromagnetici-1.pdf> [↑](#footnote-ref-2)
3. Belyaev I., Dean A., Eger H., Hubmann G., Jandrisovits R., Kern M., Kundi M., Moshammer H., Lercher P., Müller K., Oberfeld G., Ohnsorge P., Pelzmann P., Scheingraber C., Thill R. Linee Guida di EUROPAEM 2016 per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento delle malattie e dei problemi sanitari legati ai C.E.M. <https://europaem.eu/attachments/article/124/EUROPAEM_EMF_Guideline_2016_Italiano_8_2_2018.pdf> [↑](#footnote-ref-3)
4. Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica (rifusione). GU Serie Generale n.121 del 25-05-2016 - Suppl. Ordinario n. 16. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/25/16G00097/sg> [↑](#footnote-ref-4)
5. American Academy of Environmental Medicine. Recommendations Regarding Electromagnetic and Radiofrequency Exposure <https://www.aaemonline.org/pdf/AAEMEMFmedicalconditions.pdf> [↑](#footnote-ref-5)
6. Elettrosmog: quale tutela penale? <https://www.iusinitinere.it/elettrosmog-quale-tutela-penale-6600> [↑](#footnote-ref-6)
7. Il principio di precauzione è citato nell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE). Il suo scopo è garantire un alto livello di protezione dell'ambiente grazie a delle prese di posizione preventive in caso di rischio. [↑](#footnote-ref-7)
8. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. (GU Serie Generale n.88 del 14-04-2006 - Suppl. Ordinario n. 96) <https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171> [↑](#footnote-ref-8)
9. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96. http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06152dl.htm [↑](#footnote-ref-9)
10. Legge22 maggio 2015, n. 68 Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. (15G00082) (GU Serie Generale n.122 del 28-05-2015). <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/05/28/15G00082/sg> [↑](#footnote-ref-10)